

COMUNE DI FRASSINETO PO
Provincia di Alessandria

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA
RESIDENZA PER ANZIANI
DI FRASSINETO PO**

PARTE PRIMA

Art. 1 PREMESSA E DEFINIZIONI

Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- per R.A. si intende la tipologia di Residenza Assistenziale, destinata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- per R.A. di Frassineto Po si intende la Residenza Assistenziale per anziani di Frassineto Po, sita in via Silvio Pellico 5 con numero massimo di 24 posti;
- per Comune Concedente si intendono la Pubblica Amministrazione di Frassineto Po titolare del titolo autorizzativo per l'espletamento del servizio e committente dell'appalto di concessione del servizio di gestione della R.A.;
- per Concessionario si intende l'appaltatore del servizio della gestione della Residenza, comprensivo degli oggetti di cui al presente Capitolato.
- Il Comune, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale di competenza, per garantire la qualità e l'accessibilità, sia territoriale che economica, di tali risposte, può adottare soluzioni operative, gestionali e organizzative diverse, comunque orientate allo sviluppo della massima sinergia possibile fra gli interventi e al più efficace funzionamento della rete dei servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta, tramite concessione.
- Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione del Presidio Socio- Assistenziale “Palazzo Ducale” di Frassineto Po per persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti. Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, un servizio residenziale e le prestazioni specificate nel presente capitolo.
- Il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta, attraverso la gestione del servizio per un determinato periodo, di durata sufficiente ad ammortizzare gli investimenti e remunerare le spese sostenute.
- Conseguentemente, la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone.
- L'Amministrazione mantiene a suo carico la manutenzione straordinaria della struttura, a fronte del canone annuo di locazione percepito dal concessionario, con un incremento di valore immobiliare al termine del periodo di concessione, mentre il concessionario avrà interesse a svolgere e sviluppare al meglio le prestazioni, perché dalla sua capacità di ottimizzare il servizio dipende l'entità della sua remunerazione.

Art. 2 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Frassineto Po, sulla base degli indirizzi e delle determinazioni assunte dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 12.03.2022 e della determinazione a contrarre n. _____, assunta dal Segretario Comunale, affida in concessione ai sensi dell'art. 30 e degli art dal 164 al 178 del Codice degli Appalti - D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i Procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di avviso esplorativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), e L.108-2021 , la seguente struttura:

**CASA DI RIPOSO “PALAZZO DUCALE” – SITA IN VIA S.PELLICO, 5 – FRASSINETO PO, PER LA GESTIONE DI UN PRESIDIO RESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALE
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (R.A.) E PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali l'Ente appaltante pone a disposizione della Ditta aggiudicataria, in comodato precario e gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la Struttura, nello stato di conservazione in cui si trovano, per cui dovrà essere corrisposto un canone annuo non inferiore a €. 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa (importo a base di gara soggetto a rialzo).

Il canone, come determinato dall'esito di gara, sarà soggetto a rivalutazione periodica in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat riguardante l'anno solare precedente.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della Residenza per anziani del Comune di Frassineto Po.

La Residenza ha come scopo istituzionale quello di offrire ospitalità e servizi socio-assistenziali ed accessori a persone anziane in condizioni di autosufficienza e parziale non autosufficienza, comunque, nel rispetto della normativa regionale di cui alla DGR 65-565 del 24 luglio 2000.

Oltre alla gestione della struttura residenziale rientrano nell'ambito della concessione anche la gestione del servizio di ristorazione scolastica (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria) e l'erogazione pasti ad utenti esterni alla struttura che ne facciano richiesta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di costituire una commissione cui demandare l'attività di verifica e controllo del corretto utilizzo delle strutture e del rispetto delle pattuizioni formalizzate dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

E' espressa volontà della parte concedente di mantenere la destinazione d'uso dell'immobile alla specifica finalità di residenza assistenziale per anziani, la modifica anche parziale di tale destinazione è causa risolutiva espressa dal contratto.

Rappresentano obiettivi qualificanti della struttura:

- il prendersi cura della persona;
- il mantenimento delle capacità e dell'autonomia della persona;
- la sistematica ricerca di collaborazioni con le famiglie degli ospiti;
- l'utilizzo delle risorse del territorio.

Nel contesto degli obiettivi succitati il soggetto gestore individuato quale concessionario del servizio dovrà garantire una gestione atta ad offrire servizi alla persona rispettosi delle caratteristiche soggettive degli ospiti, tali da creare un ambiente familiare e accogliente che possa caratterizzare la “Casa di Riposo” di Frassineto Po come luogo cordiale e di confortevole soggiorno.

Art. 3. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

R.A. CASA DI RIPOSO DI FRASSINETO PO

La struttura è ubicata in Via Silvio Pellico 5 ed è costituita da un corpo principale composto da un piano interrato e n. 4 piani fuori terra oltre due corpi staccati. Sono da considerarsi altresì parti integranti della struttura i due cortili di pertinenza.

Sono previsti n. 24 posti R.A. così suddivisi:

- n. 5 camere a 3 letti
- n. 1 camere a 2 letti
- n. 7 camere a 1 letto

PIANO INTERRATO:

- n.3 magazzini
- sottostazione centrale termica.

PIANO TERRA:

- cucina attrezzata con servizio e spogliatoio per il personale addetto
- sala da pranzo
- n. 2 dispense
- locale lavaggio stoviglie
- atrio, soggiorno
- n. 2 servizi igienici
- locale ambulatorio
- locale per il culto con servizio igienico
- ufficio
- n.2 spogliatoi personale e relativi servizi igienici

PIANO TERRA IN CORPI STACCATI

- camera mortuaria e anticamera
- n. 2 servizi igienici
- n. 2 locali a disposizione
- centrale termica

PIANO PRIMO

- soggiorno
- n. 2 locali deposito biancheria pulita/sporca

PIANO SECONDO

- locale per attività motoria
- locale per personale di servizio

PIANO TERZO

- n.2 locali deposito

La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- impianto di riscaldamento centralizzato
- impianto elettrico
- impianto idraulico
- impianto antincendio

Nel triennio 2019/2022 la media delle presenze degli utenti è stata di 14/15 unità. E' presumibile ilmantenimento delle presenze succitate nel prossimo triennio.

ART. 4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

- 1) I Locali della struttura sono destinati all'organizzazione e alla gestione della Residenza Assistenziale per autosufficienti e parzialmente non autosufficienti attraverso attività come sottospecificato:
 - A) **Nucleo RA** con capienza di n.24 posti letto per anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti La Residenza è utilizzata per ospitare persone anziane che per particolari motivi non possono vivere autonomamente presso i loro familiari o essere affidati a famiglie. La cura delle persone anziane ospitate si realizza attraverso programmi che prevedono prestazioni sanitarie e assistenziali integrate tra loro, che valorizzino la persona anziana e agiscano sulla sua globalità coinvolgendo, laddove è presente, la famiglia e la comunità secondo le indicazioni della normativa vigente. La Residenza assicura i seguenti servizi:
 - a) generali di tipo alberghiero;
 - b) di assistenza diretta e di protezione alla persona;
 - c) assistenziali e infermieristici.
- 2) La Residenza ha un funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno. La Residenza, già attiva da diversi anni, sono attualmente gestite in concessione da cooperativa sociale e sono in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni prescritti per garantirne il regolare funzionamento.
- 3) Il soggetto concessionario dovrà disporre di un organico almeno corrispondente ai requisiti regionali per l'autorizzazione in particolare:
 - a. personale assistenziale con qualifica professionale di O.S.S. come previsto dalla normativaregionale vigente;
 - b. personale per assicurare i servizi generali (cucina, mensa, lavanderia e pulizie);
 - c. personale infermieristico e riabilitativo in base ai parametri regionali.
- 4) E' richiesta una congrua presenza di operatori nell'orario notturno. Possono, inoltre, essere utilizzati altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale della Residenza. Il concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.
- 5) Il Concessionario individuato quale soggetto gestore, oltre all'obbligo di tutela e manutenzione degli immobili come previsto dall'art.7, dovrà garantire una gestione del Servizio idonea ed offrire servizi secondo le caratteristiche soggettive degli ospiti, tali da creare un ambiente familiare ed accogliente che possa caratterizzare la Residenza per Anziani di Frassineto Po, come luogo di cordiale e confortevole soggiorno.
- 6) Ai fini dell'ammissione di nuovi ospiti nelle strutture il concessionario si impegna a dare priorità ai seguenti soggetti:
 - a) cittadini residenti nel Comune di Frassineto Po.
- 7) L'inosservanza anche parziale della prescritta clausola di cui al c.7 costituisce causa risolutiva

del contratto.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 3 (tre) decorrenti presumibilmente dal 01/09/2022. Se richiesto dalla stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria si impegna ad attivare i servizi oggetto della concessione a partire dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

E' facoltà del Comune nelle more dell'espletamento del nuovo affidamento, stabilire una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

L'affidamento al concessionario della refezione scolastica ha analoga durata, con possibilità di proroga per un periodo non superiore a sei mesi , se tale facoltà viene esercitata per i servizi oggetto della concessione

ART. 6 – BENI CONCESSI IN USO AL CONCESSIONARIO

Il Comune di Frassineto Po concede in uso al Concessionario l'immobile sito in Frassineto Po Via Silvio Pellico n. 5 completo di impianti, attrezzature, mobili, biancheria piana e suppellettili nello stato in cui si trovano e come meglio esplicitato al successivo art.8.

ART. 7 – MANUTENZIONE

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile la struttura e gli annessi impianti in relazione all'uso convenuto, ivi compreso il parco di pertinenza e i cortili delle strutture medesime.

Relativamente alla manutenzione straordinaria il Comune valuterà, su richiesta motivata del concessionario, una contribuzione a rimborso della stessa.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'ambito delle strutture e aree assegnate, secondo le norme vigenti e demandandone in materia. Per garantire la corretta gestione delle strutture sarà predisposto a cura del concessionario un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Qualora in corso di vigenza del contratto nuove disposizioni di legge (statali e/o regionali) dovessero imporre degli adeguamenti non differibili ai locali e/o impianti oggetto della concessione, la spesa da sostenere sarà a carico del Comune di Frassineto Po.

ART. 8 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Il patrimonio in concessione è costituito dagli immobili, dagli impianti di servizio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come descritti nell'art. 3 e nel verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di concessione.

Alla scadenza della concessione, l'immobile oggetto della medesima ritornerà nella piena disponibilità del comune, compresi gli impianti di servizio, le attrezzature, gli arredi forniti dall'Ente e in generale tutte le opere di miglioria e modifiche apportate, senza che il concessionario nulla possa vantare nei confronti del comune stesso.

Sei mesi prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, in contraddittorio tra le parti, per verificare lo stato manutentivo della struttura.

Nel caso venissero riscontrate carenze, il concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire gli immobili in uno stato di manutenzione adeguato.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il concessionario solleva il Comune di Frassinet Po da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 9 – REGOLAMENTO

Nel rispetto delle norme regionali vigenti il Concessionario, dovrà predisporre “Il regolamento della Struttura” per una più dettagliata descrizione dei servizi e per una migliore definizione dell’organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti, disciplini il loro comportamento ed il comportamento dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato.

Il predetto regolamento dovrà essere adeguato secondo le linee guida di cui all’allegato 5 della D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012. A tal fine bozza del regolamento della Struttura dovrà essere allegato al progetto gestionale. .

Eventuali modifiche al regolamento saranno definite di concerto con l’Amministrazione Comunale.

ART. 10 – RETTE DA APPLICARE AGLI UTENTI

Il concessionario si impegna ad applicare ed introitare le tariffe a carico degli utenti già in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Dette tariffe verranno aggiornate annualmente sulla base del parametro di rivalutazione ISTAT. Ogni ulteriore aumento dovrà essere motivato e concordato con l’Amministrazione Comunale.

ART. 11 – PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DI UTENTI ESTERNI

Il concessionario si impegna ad offrire, su richiesta dell’Amministrazione, i seguenti servizi ai residenti nel Comune che ne facciano richiesta, senza oneri a carico del Comune .

Per gli anziani:

- preparazione e somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche osservate per gli ospiti interni
- trasporto dei pasti al di fuori della struttura in casi di necessità riconosciuta, in accordo con il Responsabile del Servizio Comunale competente.

E' possibile altresì l'accesso di cittadini a pagamento per usufruire di specifici servizi e/o interventi. A tal fine il concessionario dovrà predisporre, in accordo con il Comune, un tariffario per l'acquisto di un servizio e/o di un intervento assistenziale, per persone non ospiti della Casa di riposo. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario. Il regolamento delle tariffe in vigore, dovrà essere esposto all'ingresso dei locali in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concedente e dallo stesso concessionario. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Comune.

ART. 12 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi

riguardanti le attività risocializzanti e socio-assistenziali promosse dalle amministrazioni o sancite dalla Legge 241/90 e s.m.i., il concessionario dovrà predisporre apposita carta dei servizi.

ART. 13 – PERSONALE

Per l’intera durata della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro tempo per tempo vigenti, compreso il subentro del personale in servizio presso la struttura in capo al nuovo concessionario.

Il concessionario si obbliga ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati.

Con cadenza trimestrale il concessionario ha l’obbligo di presentare idonea documentazione da cui risulti che lo stesso ha provveduto al versamento di tutti i contributi dovuti per legge al personale. Il Concessionario solleverà il comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Casa di riposo dovrà prevedere un organico almeno corrispondente ai requisiti regionali - D.G.R. n. 38-16335 del 29.6.1992 per quanto concerne i posti R.A. - composto da:

- a) un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e in possesso di esperienza in attività di coordinamento, organizzazione delle attività e nei piani assistenziali individuali [D.G.R. n.35 - 9199 del 14 luglio 2008 (D.G.R. n 11 - 5951 del 17 giugno 2013)]
- b) personale addetto all’Assistenza Tutelare, in possesso dell’Attestato di qualifica professionale O.S.S.

Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico.

Questo personale dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all’organizzazione e alla gestione delle attività, in base ai parametri regionali;

- c) personale per assicurare i servizi generali (lavanderia e pulizie), qualora non esternalizzati;
- d) personale infermieristico e riabilitativo in base ai parametri regionali.

Il concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.

Art. 14 – NORME A TUTELA DEL PERSONALE

Il Concessionario, si obbliga ad assumere, prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica contrattuale siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il Concessionario subentrante con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle precedentemente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L di categoria vigenti.

Il Concessionario dovrà, inoltre, applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore stipulati da associazioni

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale

unitaria, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Per quanto sopra si fa rinvio alla Delibera Anac n. 714 del 28 giugno 2016.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente al Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati e i certificati attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto.

Il Concessionario riconosce che l'Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la cooperativa stessa ed il proprio personale dipendente.

Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto fornirà al Concessionario copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione l'appalto.

Il Concessionario assume ai fini del presente capitolato speciale d'appalto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti del Comune e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro e deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti degli ospiti e dei frequentatori la Casa di Riposo, utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente capitolo.

Più precisamente il Concessionario dovrà:

- redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell'appalto e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- effettuare la valutazione del rischio incendio;
- predisporre il piano di gestione delle emergenze;

Art. 16 – RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve indicare il Responsabile della Concessione (tale figura potrà essere il Responsabile di Struttura, sempreché abbia i requisiti previsti dalla normativa) che dovrà essere notificato al Comune prima dell'inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali e di aver comprovata esperienza nel settore. Tale figura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e constatazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della Concessione,

dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario

Il Responsabile della Concessione deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale è svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il funzionario delegato per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

ART. 17 – CONTROLLI

Il comune si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, le strutture ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi relativi erogati agli ospiti.

Il Comune di Frassineto Po si impegna a consegnare al concessionario l'edificio in condizioni di idoneità strutturale per operare secondo le prescrizioni di legge relative al funzionamento dei presidisocio-assistenziali.

Alla scadenza della gestione il concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta e risultante dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso.

La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il concessionario.

Il Comune di Frassineto Po, al fine di determinare con esattezza lo stato di consistenza degli arredi, attrezzature, beni e suppellettili facenti parte della dotazione della struttura, consegnano all'atto della sottoscrizione del contratto al concessionario l'inventario dei beni.

Art. 18– ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLA R.A.

Nell'assegnazione dei posti nella struttura dovrà essere garantita la priorità ai richiedenti residenti e/o nativi di Frassineto Po.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione.

Il Comune non ha obbligo alcuno di reperimento degli ospiti, nè si intende ad esso demandato obbligo alcuno di garantire la piena fruibilità della struttura.

L'incasso delle rette è di esclusiva competenza del Concessionario che ne assume il conseguente rischio per eventuali insolvenze.

Norme particolari della R.A.

La R.A. si propone l'obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, parzialmente autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza fornendo loro tutti i servizi alla persona – di assistenza, di protezione della persona, di vitto e di lavanderia.

Il Concessionario deve garantire un servizio di assistenza agli ospiti di 24 ore su 24 per l'intera settimana e per tutto l'anno, nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale del 29.06.1992, n. 38-16335 e ss.mm.

ART. 19 – ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1) Sono a carico del concessionario:

- Tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, gas, acqua, telefono, TARI, ecc... e i relativi contratti.
- La predisposizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione illustrativa sull'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività.
- L'applicazione delle relative rette giornaliere per i soggetti del nucleo R.A. presentate in sede d'offerta, e delle tariffe inerenti il servizio di refezione scolastica e la fornitura dei pasti per gli utenti esterni nonché l'incasso di ogni retta e/o tariffa.
- L'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico del concessionario:

1. la stipula obbligatoria di un contratto assicurativo e il mantenimento per tutta la durata della concessione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli assistiti, gli assistiti fra di loro, i visitatori con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro per danni alle persone ed € 1.000.000,00 per sinistro per danni alle cose. Dovrà altresì essere stipulato contratto assicurativo con idonei massimali per la copertura di eventuali incidenti causati o subiti durante lo svolgimento dei servizi dal personale utilizzato, anche con riferimento all'uso di automezzi propri.
2. la sottoscrizione dell'assicurazione contro gli incendi, il furto, gli atti vandalici e gli agenti atmosferici, fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori;
3. la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura, di cui ai punti precedenti;
4. l'onere di spesa derivante dalla nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico effettuata dal Comune;
5. l'osservanza e l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi, che dovrà essere volturato a nome del concessionario, e successivamente rinnovato a scadenza;
6. la tenuta del registro antincendio;
7. il rispetto delle norme del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. relativo alla sicurezza ed igiene sul postodi lavoro ed in tale ambito predisporre il piano di valutazione dei rischi e di gestione dell'emergenza e quant'altro necessario secondo la normativa vigente;
8. la stipula di appositi contratti per lo smaltimento dei rifiuti speciali di tipo ospedaliero e attivazione di servizi che lo incrementino.

Il concessionario si impegna inoltre ad attivare a richiesta del Comune i seguenti servizi:

- Servizio di trasporto dei pasti al di fuori della struttura
- Servizio pasti presso la struttura a persone residenti nel territorio del Comune

ART. 20 – ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte

Sono a carico del Comune concedente:

1. le autorizzazioni prescritte per il funzionamento della struttura e dei servizi, ai quali la stessa è destinata come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per lo svolgimento delle attività specifiche promosse all'interno delle strutture. In tale contesto rimane a carico del concessionario il convenzionamento con l'A.S.L. competente per territorio per gli ospiti non autosufficienti come previsto dalla normativa vigente;
2. il possesso delle certificazioni relative all'immobile
3. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nelle strutture oggetto della concessione;
4. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nelle strutture, come da inventario.

Art. 21 – PIANO FINANZIARIO E RIDEFINIZIONE ONERI CONTRATTUALI (vedi art.165 del D.lgs 50-2016)

Il rischio di impresa è a totale carico del concessionario.

A garanzia dei reciproci obblighi, il contratto di concessione comprenderà un apposito piano, presentato in sede di gara e predisposto per assicurare l'equilibrio economico-finanziario e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati, da sottoporre a revisione in caso di mutamento delle condizioni predefinite per scelte del Comune o conseguenti a nuove norme di legge o di regolamento o per il mutamento dei meccanismi tariffari del servizio, o in relazione all'andamento della domanda e dell'offerta.

Il predetto piano dovrà chiaramente riportare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'indicazione dei costi propri di manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 57/2017.

Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle lavorazioni, si escludono interferenze fra committente, appaltatore e ditte terze in quanto:

- a. trattasi di affidamento integrale della gestione della Casa di riposo;
- b. l'utilizzo di normali regole comportamentali assicura la riduzione se non l'eliminazione dei conseguenti rischi di interferenza generati dalla compresenza di persone per effetto dell'accesso dei mutuati del servizio sanitario nazionale all'ambulatorio medico, ubicato nella struttura;
- c. la gestione degli interventi riconducibili alle manutenzioni straordinarie sarà attuata

osservando la disciplina del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con individuazione dei relativi soggetti responsabili e delle connesse norme di coordinamento.

Ne consegue che gli oneri per la eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali sono stimati, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in euro 0,00. (zero/00)

ART. 22 – IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta è stato calcolato in funzione di un canone di concessione annua (nel quale si intende ricompreso anche il canone di locazione dell’immobile) computato su **3 (tre)** anni di concessione.

Il canone annuale (al netto di IVA se dovuta) posto a base della gara e che costituisce uno dei criteri di aggiudicazione, è stabilito in **€ 6.000,00**. A decorrere dal secondo anno di durata della concessione, il canone dovrà intendersi automaticamente aggiornato nella misura della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall’ISTAT e verificate nell’anno precedente, così procedendosi per ogni successivo anno di durata della concessione.

In rapporto alla durata della concessione l’importo per i tre anni posto a base di gara assomma ad **€ 18.000,00**.

ART. 23 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante concessione ai sensi degli artt. 164-169 c.1 del D.Lgs 50-2016 e s.m.i. e art. 1 c.2 lett.b) L.108-2021 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 26 sulla base dei seguenti criteri:

- A. **Qualità del progetto e del servizio (offerta tecnica): max punti 80/100;**
- B. **Canone di concessione in aumento rispetto a quello posto a base d’asta (offerta economica):max punti 20/100;**

Il punteggio definitivo verrà attribuito a favore dell’offerta che avrà ottenuto un punteggio globale più alto, calcolato in base alla somma di A + B.

Ottenuto il punteggio definitivo per l’affidamento della gestione della Casa di Riposo con le modalità succitate lo stesso verrà rapportato proporzionalmente all’entità di spesa per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e precisamente con un rapporto dell’86% (ottantasei per cento) per la Casa di Riposo e del 14% (quattordici per cento) per il servizio di ristorazione scolastica.

Il punteggio definitivo ottenuto per la gestione della Casa di Riposo rapportato all’86% verrà sommato con il punteggio definitivo per l’affidamento della ristorazione scolastica rapportato al 14%.

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purchè ritenuta vantaggiosa per il Comune.

ART. 24 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

I punteggi da attribuire agli elementi che compongono l’offerta e di cui alle lettere **A, B**, del precedente art. 16, saranno assegnati come segue:

- A. **Qualità del progetto e del servizio offerto:** max punti 80/100.

Il progetto di gestione dei servizi oggetto della concessione e di eventuali ulteriori servizi che si intendono erogare (da definirsi su base teorica in forma libera ma chiara e sintetica),

deve contenere gli elementi utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento all’indicazione del personale da impiegarsi nell’ambito della giornata, completo delle qualifiche possedute, residenza, organizzazione dei turni e numero di persone presenti in ciascuna fascia oraria con le relative qualifiche. **Nella valutazione del progetto si considerano i sottoparametri con il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi:**

- I. Pianificazione della gestione del servizio: **max punti 50**, ripartiti nel modo seguente:
 - Consistenza della dotazione di personale con annesse figure professionali, mansioni e offerte prestazionali: max 25 punti;
 - Modalità gestionali dei servizi alberghieri e generali: max 10 punti;
 - Modalità gestionali dei servizi alla persona: max 5 punti;
 - Servizi aggiuntivi: max 10 punti.
 - II. Sistema di programmazione del servizio, con eventuali criteri per fronteggiare il turn over, sistema di circolazione delle informazioni e di verifica delle attività: **max punti 10**.
 - III. Progetti territoriali per l’integrazione sociale: **max punti 10**.
 - IV. Interventi formativi a favore degli operatori: **max punti 5**.
 - V. Progetti sperimentali o servizi extra, a titolo gratuito: **max punti 5**.
- B. Canone di concessione in aumento rispetto a quello posto a base d’asta:** max punti 10/100.

Per l’attribuzione del punteggio si applicherà la seguente formula:

$$x : 20 = \text{offerta di valutazione} : \text{migliore offerta}$$

Dove:

x = punteggio da attribuire

20 = punteggio massimo

offerta di valutazione = canone in aumento offerto rispetto a quello posto a base d’asta

migliore offerta = canone più elevato rispetto a quello a base d’asta.

ART. 25 – VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI

L'offerente dovrà prestare a garanzia una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo contrattuale. Si precisa che l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, mentre l'Amministrazione aggiudicante – Comune di Frassineto Po – non assumerà verso di quest'alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti al procedimento di gara in questione e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica.

Dopo l'aggiudicazione, l'aggiudicatario entro i termini perentori di seguito specificati - a pena di decadenza dall'aggiudicazione – dovrà produrre i documenti necessari all'Ente per acquisire le “comunicazioni ed informazioni” previste dal D.P.R. 252/98 in materia di antimafia e prima della sottoscrizione del contratto dovrà:

1. **costituire la cauzione definitiva** a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la durata della concessione, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il comune avesse eventualmente sostenuto in corso di concessione, per fatto del concessionario e relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva, determinata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere prestata, nei modi previsti dalla vigente normativa, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza della concessione e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri delle presenti concessione o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa Amministrazione potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (certificazione antimafia);
2. **versare, presso la Tesoreria del Comune di Frassineto Po**, entro 20 giorni dalla richiesta, **la somma necessaria** per le spese derivanti dal contratto di concessione, a carico del concessionario a norma del presente capitolato. Ove, nel termine fissato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto di concessione nel giorno all'uopo stabilito, questo Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, pretendendo a titolo di penalità una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione definitiva, senza pregiudizio di eventuali ulteriori azioni nel caso la somma presentata dovesse risultare insufficiente. L'Amministrazione potrà aggiudicare la gara secondo l'ordine della graduatoria (se le offerte saranno ritenute valide), per la quale i partecipanti restano vincolati alla propria offerta per non oltre 90 giorni dalla data della gara, ovvero procedere a nuova gara;
3. **per le imprese** in possesso della certificazione di qualità l'importo di cui al p.1 è ridotto del 50%.

ART. 26 – PENALITÀ

Qualora, a seguito di controlli effettuati dai servizi preposti, siano segnalate all'Amministrazione concedente o vengano dalla stessa direttamente riscontrate, inadempienze o difformità alle prescrizioni tutte previste nel contratto di concessione e relativo progetto di gestione come presentato in sede di gara, il Comune concedente provvederà ad applicare una penalità

variabile da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax. Il concessionario dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo sopra indicato, l'Ente concedente deciderà nel merito, applicando, nel caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Fatta salva la revoca della concessione nei casi stabiliti all'art. 21, in presenza di recidiva per le medesime inadempienze, le penali sono raddoppiate.

ART 27 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima salvo il risarcimento dei danni ai Comuni.

ART. 28 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:

modificazione della destinazione d'uso dei locali assegnati in uso esclusivo;
cessione della concessione;
scioglimento dell'impresa concessionaria.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma;

La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni;

L'atto di decadenza è assunto dai competenti organi comunali con atto da notificare al concessionario.

ART. 29 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
per rilevanti motivi di pubblico interesse;
per gravi motivi di ordine pubblico.

In caso di revoca per le motivazioni di cui alla lettera a., al concessionario verrà corrisposto l'eventuale mancato ammortamento delle spese sostenute risultanti dal piano di equilibrio patrimoniale – gestionale.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre contro deduzioni.

La revoca della concessione è disposta dalle Amministrazioni Comunali con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

2. L'atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
grave e reiterate mancanze nella gestione delle strutture;
gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
mancata ottemperanza agli obblighi assunti in sede di gara;
abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o

frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;

stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;

appalto di lavori, servizi, forniture non previsti nel contratto di concessione o nel progetto di gestione, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente;

reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle

normative in vigore per il personale utilizzato;

ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, l'Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica.

Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide la concessione – contratto sarà risolta di diritto. In tal caso le Amministrazioni concedenti avranno comunque, la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” la concessione-contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna delle strutture come previsto all'articolo 8.

ART. 30– DIRITTO DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile;

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa concessionaria; nulla è dovuto alla medesima per gli investimenti effettuati, in corso di concessione, nelle strutture;

L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, al concedente, almeno sei mesi prima, entro i quali il concedente assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione;

Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50 percento dell'ammontare del danno quantificato.

ART. 31 – RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO

Il Comune di Frassineto Po quale responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto ai sensi della L.241/90 e dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006, designa il segretario comunale.

Per il concessionario verrà designato il responsabile della concessione ai sensi del precedente art.18.

Art. 32– INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

Alla scadenza naturale del contratto il Concessionario proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

ART. 33 – SPESE

Tutte le spese derivanti dalla presente concessione sono poste interamente a carico del concessionario, ivi comprese quelle da pagare per la stipulazione del contratto.

ART. 34 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO/GESTORE.

Per tutti gli effetti del contratto oggetto del presente capitolato, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Residenza Assistenziale per anziani di FRASSINETO PO in Via Silvio Pellico 5.

Il Comune potrà indirizzare al Concessionario, al domicilio eletto al comma 1 del presente articolo, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ART. 35 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, salvo definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario e sarà competente il Foro di Vercelli.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 36 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

In conformità al disposto di cui agli articoli 23 L. 241/1990 e s.m.i. e n. 2 D.P.R. 352/1992 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, concreto e motivato.

Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative ai servizi oggetto del presente disciplinare d'oneri.

Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto d'ufficio e professionale.

Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ART. 37 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del **D.Lgs. 196/2003**, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dal presente Capitolato si informa che:

le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a concessione di pubblico servizio; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente.

ART. 38 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMA DI RINVIO.

I servizi oggetto della concessione rientrano tra quelli elencati nell'allegato IX del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Il rapporto contrattuale è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana;

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato e/o non espressamente richiamato, si opera rinvio alla normativa vigente e/o anche intervenendo in materia sia statale che

regionale, nonché alla disciplina della competente Commissione di Vigilanza Socio-Sanitaria dell'ASL AL in quanto vincolante per il Comune di FRASSINETO PO